

**LAVORO**

DECENNALE POSTUMA INDENNITARIA OPERE PUBBLICHE

AI SENSI DELL'ART. 103 COMMA 8 DEL D.LGS. N. 50/2016 SCHEMA TIPO 2.4

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione contro i danni alle opere pubbliche



Che cosa è assicurato?

Sezione Danni Diretti

- ✓ Indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati all'opera eseguita ed assicurata, durante il periodo di efficacia del contratto, da uno dei seguenti eventi):

- rovina totale o parziale dell'opera;
- gravi difetti costruttivi,

purché l'evento derivi da difetto di costruzione o da errore del progetto esecutivo e sia riferito a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata.

È, inoltre, ricompreso in garanzia il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate.

Sezione Responsabilità Civile

- ✓ Tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione Danni diretti come danno materiale diretto.

Le somme assicurate sono indicate in polizza.



Che cosa non è assicurato?

Sezione Danni Diretti

- ✗ vizi palesi o vizi occulti dell'immobile comunque noti al Contraente ovvero all'Assicurato prima della decorrenza dell'assicurazione;
- ✗ danni derivanti da modifiche dell'opera intervenute dopo il collaudo provvisorio che alterino le parti strutturali;

Sezione Responsabilità Civile

- ✗ danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

Sezioni Danni Diretti e Responsabilità Civile

- ✗ le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
- ✗ i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
- ✗ le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casce, scatole, gabbie e simili;
- ✗ i danni cagionati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dell'Utente dell'opera e delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;
- ✗ i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dal Contraente, dall'Assicurato o dai suoi preposti e dall'Utente dell'opera per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione;
- ✗ i difetti di rendimento dei beni assicurati;
- ✗ i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ i danni derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto;
- ✗ i danni verificatisi oltre il periodo di garanzia, nonché denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né i danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause

risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

- ✗ gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo.
- ✗ sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.



Ci sono limiti di copertura?

- ! la polizza può prevedere, per alcune garanzie, l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo;
 - ! l'assicurazione è prestata a condizione che:
 - l'opera sia stata realizzata secondo le prescrizioni progettuali e gli ordini di servizio del Direttore dei lavori e in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali;
 - l'opera sia usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato in polizza;
 - il Contraente abbia presentato i seguenti documenti, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa: 1. certificati di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, con la dichiarazione di aver adempiuto alle relative prescrizioni tecniche ivi indicate; 2. certificati di qualità dell'opera e dei materiali eventualmente previsti per l'effettuazione del collaudo ai sensi dell'art. 102, comma 8, del Codice e all'art. 236 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ove previsti.
- Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per opere realizzate nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, salvo i casi previsti in relazione a contratti eseguiti all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero all'uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il contratto viene emesso previa corresponsione di un premio unico per il periodo di assicurazione stabilito in polizza. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d'imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione:

- decorre dalla data fissata in polizza e comunque non prima delle ore 24 del giorno in cui abbia luogo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione oppure non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
- termina alla scadenza del decimo anno successivo all'inizio della garanzia.



Come posso disdire la polizza?

L'assicurazione cessa secondo le modalità stabilite in polizza e/o dalle condizioni di assicurazione senza necessità da parte tua di richiedere disdetta.

Assicurazione Indennitaria Opere pubbliche

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Groupama
Assicurazioni

Prodotto: Indennitaria Decennale Opere Pubbliche

Data: 02/2026 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 629,2 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 11,6 Milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 221.12%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio.

L'ampiezza dell'impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: non previste



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La polizza prevede per ciascun settore di garanzia delle esclusioni specifiche. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito:

- **SEZIONE DANNI DIRETTI (Art. 3):**

- danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fenomeno elettrico, che non derivino da difetto della costruzione o da errore del progetto esecutivo o causato gravi difetti costruttivi, con riferimento a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata;
- danni da azioni di terzi;
- danni da forza maggiore;
- danni da normale assestamento;
- costi di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, danni da insufficiente o mancata manutenzione;
- danni cagionati da colpa grave dell'assicurato, dell'utente dell'opera o delle persone del fatto delle quali questi debbano rispondere;
- spese sostenute per la ricerca della parte difettosa dell'opera che ha originato il danno, salvo specifica inclusione su richiesta della stazione appaltante;
- danni dovuti a carichi di esercizio superiori a quelli statici o dinamici previsti in progetto;

	• SEZIONE RESPONSABILITA' VERSO TERZI (Art. 10): – danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista alla Sezione DANNI DIRETTI.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato alle Imprese di costruzione aggiudicatrici dell'appalto pubblico.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 17,1%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'Arbitro può essere attivato, ove previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la riduzione delle controversie circa la quantificazione del danno, da un arbitro designato dalle parti o, in mancanza di accordo, da un soggetto terzo. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte vanno applicate sui premi imponibili (premio imponibile più eventuali diritti) nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso del corrispondente premio di ciascun Settore di garanzia operante.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Il cliente, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.groupama.it/diritto-oblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Compagnia ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. *HOME INSURANCE*), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA MODIFICHE ANAGRAFICHE, DENUNCIA SINISTRI, PAGAMENTI)

PAGINA NON UTILIZZABILE



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

POLIZZA DECENNALE POSTUMA INDENNITARIA OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 103 COMMA 8 DEL D.LGS. N. 50/2016 SCHEMA TIPO 2.4

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
"Contratti Semplici e Chiari"

PREMESSA	2
GLOSSARIO	3
SEZIONE A	
COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE POSTUMA	5
Art. 1 Oggetto dell'assicurazione	5
Art. 2 Condizioni di assicurazione	5
Art. 3 Esclusioni specifiche della Sezione A	5
Art. 4 Somma assicurata	6
Art. 5 Durata dell'assicurazione	6
Art. 6 Determinazione dei danni indennizzabili	6
Art. 7 Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio	6
SEZIONE B	
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DECENNALE POSTUMA	7
Art. 8 Oggetto dell'assicurazione	7
Art. 9 Delimitazione dell'assicurazione	7
Art. 10 Esclusioni specifiche della Sezione B	7
Art. 11 Durata dell'assicurazione	7
Art. 12 Massimale per la responsabilità civile verso terzi	7
NORME COMUNI PER LE SEZIONI A E B	8
Art. 13 Assicurato	8
Art. 14 Delimitazione dell'assicurazione	8
Art. 15 Scoperto o franchigia in caso di sinistro	8
Art. 16 Estensione territoriale	8
Art. 17 Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio	9
Art. 18 Denuncia dei sinistri - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato	9
Art. 19 Procedura per la valutazione del danno (Sezione A)	9
Art. 20 Mandato dei Periti (Sezione A)	10
Art. 21 Premio	10
Art. 22 Assicurazione parziale - Regola proporzionale	10
Art. 23 Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro	10
Art. 24 Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi	11
Art. 25 Pagamento dell'indennizzo	11
Art. 26 Clausola di revisione	11
Art. 27 Titolarità dei diritti	11
Art. 28 Gestione delle controversie - Spese di resistenza (Sezione B)	11
Art. 29 Oneri fiscali	12
Art. 30 Rischio Cyber	12
Art. 31 Forma delle comunicazioni	12
Art. 32 Foro competente	12
Art. 33 Rinvio alle norme di legge	12

PREMESSA

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza.

Resta pertanto inteso che:

- *si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza*
- *l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo/risarcimento, gli scoperti e le franchigie previste in Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione.*

Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

AVVERTENZA

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo rosso nelle Condizioni di Assicurazione.

GLOSSARIO

Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

ASSICURATO:

le persone fisiche o giuridiche, portatrici dell'interesse assicurativo, specificate nei singoli Schemi Tipo;

ASSICURAZIONE:

il contratto di assicurazione e la relativa copertura assicurativa;

AZIONI DI TERZI:

qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);

CODICE:

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

ESECUTORE DEI LAVORI:

gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice ai quali sono stati dati in affidamento i lavori;

FORZA MAGGIORE:

eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste ed eventi simili;

FRANCHIGIA:

la parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura fissa, che resta a carico del Contraente;

GRAVI DIFETTI COSTRUTTIVI:

difetti gravi che colpiscono le Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa e attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera stessa, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dall'Autorità competente;

IMPRESA DI ASSICURAZIONE:

impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo n. 15 (cauzione) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;

INDENNIZZO/RISARCIMENTO:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

LAVORI:

le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere nn) e oo), del Codice;

LUOGO DI ESECUZIONE DELLE OPERE:

il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato nella Scheda Tecnica, nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;

OPERE:

le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera pp) , del Codice o le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;

OPERE PREESISTENTI:

opere, impianti e cose, che per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;

PARTI DELL'OPERA DESTINATE PER PROPRIA NATURA A LUNGA DURATA:

le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;

PARTI DELL'OPERA NON DESTINATE PER PROPRIA NATURA A LUNGA DURATA:

le opere di completamento e finitura non rientranti nella definizione recata dalla lettera ff), come, ad esempio, non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico e acustico, infissi, basamenti per macchine e impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e opere simili;

PERIODO DI GARANZIA DI MANUTENZIONE:

periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice;

PREMIO:

somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione;

SCHEDA TECNICA:

la scheda obbligatoria, annessa allo Schema tipo che riporta, in relazione all'Assicurazione, gli elementi informativi e riepilogativi dell'Assicurazione stessa;

SCHEMA TIPO:

lo schema (2.4) obbligatorio delle condizioni contrattuali dell'Assicurazione;

SCOPERTO:

la parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura percentuale e calcolata sull'Indennizzo/Risarcimento, che resta a carico del Contraente;

SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;

SOMMA ASSICURATA O MASSIMALE:

l'importo massimo complessivo dell'Assicurazione;

SOCIETÀ:

l'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 13 (responsabilità civile generale) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

STAZIONE APPALTANTE O COMMITTENTE:

i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o) , del Codice.

SEZIONE A

COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE POSTUMA

ART. 1

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e il Committente nei limiti e alle condizioni di cui alla presente copertura assicurativa, per i danni materiali e diretti causati alle opere eseguite e assicurate ai sensi della presente Sezione A, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione. L'obbligo della Società concerne esclusivamente:

Partita 1 - Opere

l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati alle opere assicurate da uno dei seguenti eventi:

- a) rovina totale o parziale dell'opera;
- b) gravi difetti costruttivi;

purché l'evento derivi da difetto di costruzione o da errore del progetto esecutivo e sia riferito a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata.

Partita 2 - Opere preesistenti

Il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile a termini della Partita 1, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle opere assicurate, nel limite del massimale assicurato.

ART. 2

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- a) l'opera sia stata realizzata secondo le prescrizioni progettuali e gli ordini di servizio del Direttore dei lavori e in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali;
- b) l'opera sia usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella Scheda Tecnica;
- c) il Contraente abbia presentato, prima della decorrenza della copertura assicurativa, i seguenti documenti, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa:
 - 1. certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione con la dichiarazione di aver adempiuto alle relative prescrizioni tecniche ivi indicate;
 - 2. certificati di qualità dell'opera e dei materiali eventualmente previsti per l'effettuazione del collaudo ai sensi dell'art. 102, comma 8, del Codice e all'art. 236 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ove previsti.

2. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

ART. 3

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE A

1. Ad integrazione di quanto previsto all'Art.14 la Società non è obbligata per:

- a) vizi palesi delle opere o vizi occulti comunque noti al Contraente prima della decorrenza della presente assicurazione;
- b) danni derivanti da modifiche delle opere, intervenute dopo il collaudo provvisorio, che alterino le parti strutturali;
- c) danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fenomeno elettrico, che non derivino da difetto della costruzione o da errore del progetto esecutivo o causato gravi difetti costruttivi, con riferimento a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata;
- d) danni da azioni di terzi;
- e) danni da forza maggiore;
- f) danni da normale assestamento;
- g) costi di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, danni da insufficiente o mancata manutenzione;
- h) danni cagionati da colpa grave dell'Assicurato, dell'Utente dell'opera o delle persone del fatto delle quali questi debbano rispondere;
- i) spese sostenute per la ricerca della parte difettosa dell'opera che ha originato il danno, salvo

specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;

l) danni dovuti a carichi di esercizio superiori a quelli statici o dinamici previsti in progetto.

2. Relativamente a ristrutturazioni, la Società non è inoltre obbligata per:

a) danni ad opere, impianti, basamenti di macchinari circostanti, adiacenti e già esistenti;

b) danni originatisi al di fuori delle opere assicurate e che conseguentemente le hanno coinvolte.

ART. 4

SOMMA ASSICURATA

1. La somma assicurata, riportata nella Scheda Tecnica, deve essere pari alla spesa necessaria, al momento del sinistro, per la ricostruzione a nuovo delle opere realizzate escludendo il solo valore dell'area.
2. Ai fini di cui al primo comma, le somme assicurate si intendono automaticamente rivalutate ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza fissata in polizza, sulla base degli indici ISTAT relativi ai costi di costruzione con il massimo del 5%.

ART. 5

DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione:

- a) decorre dalla data indicata nella Scheda Tecnica e comunque non prima delle ore 24,00 del giorno in cui abbia luogo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non oltre dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
- b) termina alla scadenza del decimo anno successivo all'inizio della garanzia, come indicato nella Scheda tecnica.

ART. 6

DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI

1. La determinazione dei danni avviene sulla base delle seguenti modalità:
 - a) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per l'integrale ricostruzione a nuovo delle opere realizzate oggetto del collaudo, escludendo il solo valore dell'area;
 - b) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate;
 - c) stimando il valore ricavabile dai residui.
2. L'ammontare del danno sarà pari all'importo della stima di cui alla lettera b) del primo comma diminuito dell'importo della stima di cui alla lettera c) del medesimo comma, ma non potrà comunque essere superiore né alla somma assicurata per le opere al momento del sinistro ai sensi dell' Art.4, una volta effettuata la stima di cui alla lettera a) del primo comma, né al limite di indennizzo di cui al quarto comma.
3. Se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo delle opere, come stimato alla lettera a) del primo comma, la Società risponderà dei danni così determinati solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata ed il costo di ricostruzione dell'opera, ferma restando l'integrale applicazione dei limiti di indennizzo, degli scoperti, con il relativo minimo e massimo, e delle franchigie indicati nella Scheda tecnica.
4. Ai sensi dell' Art. 103, comma 8, terzo periodo, del Codice, il limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica per uno o più sinistri che possono verificarsi durante l'efficacia della copertura assicurativa non deve essere inferiore al 20% né superiore al 40% della somma assicurata.
5. Una volta accertate la risarcibilità e l'entità del sinistro a termini della presente copertura assicurativa, il pagamento dovrà essere effettuato a favore della Stazione Appaltante non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

ART. 7

INTERVENTI PROVVISORI E MODIFICHE NON RELATIVI AD OPERAZIONI DI SALVATAGGIO

1. I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 cod. civ., sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.
2. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.

SEZIONE B

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DECENNALE POSTUMA

ART. 8

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione A come danno materiale diretto.

ART. 9

DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Per la presente Sezione non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le Società le quali, rispetto all'Assicurato o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime.

ART. 10

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE B

1. Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 14, l'assicurazione non comprende:
 - a) i danni ad opere assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;
 - b) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

ART. 11

DURATA DELL'ASSICURAZIONE

1. Per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A.
2. Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione A.

ART. 12

MASSIMALE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

1. Ai sensi dell'Art. 103, comma 8, ultimo periodo, del Codice, il massimale, indicato nella scheda tecnica, per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, per uno o più sinistri che possono verificarsi durante l'efficacia della copertura assicurativa, deve essere pari al 5% del valore delle opere realizzate, con un minimo di 500.000 euro e un massimo di 5.000.000 di euro.

NORME COMUNI PER LE SEZIONI A E B**ART. 13****ASSICURATO**

1. Ai fini delle norme comuni delle sezioni A e B della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato la Stazione Appaltante.

ART. 14**DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE**

1. Ai sensi dell'Art. 103, comma 8, del Codice, la presente copertura assicurativa è applicabile alle opere il cui costo di realizzazione è uguale o superiore al doppio della soglia di cui all' Art. 35 del Codice.

La Società non è obbligata a indennizzare:

- a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte delle opere assicurate, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
- b) i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
- c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonchè le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
- d) i danni cagionati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dell'Utente dell'opera e delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;
- e) i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressochè certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dal Contraente, dall'Assicurato o dai suoi preposti e dall'Utente dell'opera per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o di notificazioni ricevute da terzi, nonchè i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione;
- f) i difetti di rendimento delle opere assicurate.

La Società non è inoltre obbligata per:

- g) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- h) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.

La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa né per quei danni che, pur essendosi verificati durante il periodo di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nel periodo coperto dall'assicurazione.

ART. 15**SCOPERTO O FRANCHIGIA IN CASO DI SINISTRO**

Lo scoperto e la franchigia non sono opponibili al danneggiato dalla Società, la quale è tenuta a rimborsare l'intero importo del danno, salvo rivalsa, dopo il pagamento, nei confronti dell'Assicurato e Contraente per l'importo della franchigia e dello scoperto.

ART. 16**ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per opere realizzate nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti in relazione a contratti eseguito all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero all'uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri.

ART. 17**DICHIARAZIONI INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

1. La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio.
2. Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della presente copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ..
3. I rappresentanti della Società hanno libero accesso all'opera assicurata in momenti concordati con il Contraente, la Stazione Appaltante o l'Utente e possono esaminare le cose assicurate, nonchè i dati, documenti e progetti relativi all'opera oggetto della copertura.

ART. 18**DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO**

1. In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, il Contraente o l'Assicurato deve:
 - a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Società;
 - b) inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, un dettagliato rapporto scritto;
 - c) fornire alla Società ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
 - d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonchè mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
 - e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.
2. Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere iniziati subito dopo l'avviso prescritto alla lettera a) del primo comma, ma lo stato delle cose può essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'Art.7, può prendere tutte le misure necessarie.

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) farne denuncia entro le quarantotto ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
- b) assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonchè la data, il luogo e le cause del sinistro;
- c) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonchè, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

In ogni caso il Contraente o l'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) del primo comma relative alla Sezione A ed alle lettere a) e b) del terzo comma relativi alla Sezione B. Il Contraente o l'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo o al risarcimento.

ART. 19**PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO (SEZIONE A)**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da questi designata oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due Periti, nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro novanta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta all'Assicurato, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario, superati i novanta giorni, si formalizza la richiesta del terzo Perito con la procedura che segue:

- a) i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza;
- b) ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo;
- c) se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto;
- d) ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 20**MANDATO DEI PERITI (SEZIONE A)**

I Periti devono:

- a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle opere assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 4.
- b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell' Art. 19, primo comma, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti della presente copertura assicurativa, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalità di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

ART. 21**PREMIO**

Il premio, riportato nella Scheda Tecnica, è convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'assicurazione.

Il premio iniziale è riportato nella relativa Scheda Tecnica.

Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale e degli eventuali aggiornamenti.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti della Stazione Appaltante.

La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, la Stazione Appaltante, la quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.

Il premio iniziale e quello relativo agli eventuali aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista nella Scheda Tecnica.

ART. 22**ASSICURAZIONE PARZIALE - REGOLA PROPORZIONALE**

Al momento del sinistro la Società verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'Art. 4; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Società indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.

ART. 23**DIMINUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO**

La somma indicata per ciascuna Partita della Sezione A ai sensi dell'Art. 6, quarto comma, e il

massimale assicurato per la Sezione B ai sensi dell' Art.12, entrambi indicati nella Scheda Tecnica, rappresentano i limiti massimi, rispettivamente, di indennizzo e di risarcimento dovuti dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante tutto il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole Partite della Sezione A e i massimali della Sezione B si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, con il relativo minimo e massimo, senza corrispondente restituzione del premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate e dei massimali; la Società concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte l'entità del premio iniziale relativa all'entità della somma assicurata o del massimale da reintegrare.

Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, anche qualora vi sia mancato reintegro.

ART. 24

INOPPONIBILITÀ ALLA SOCIETÀ DEGLI ATTI DI RILEVAZIONE DEL DANNO E SUCCESSIVI

Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione o il pagamento dell'indennizzo o del risarcimento non pregiudicano le ragioni della Società stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

ART. 25

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società direttamente alla Stazione appaltante, previo assenso del Contraente, entro trenta giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei Periti di parte concordi o del terzo Perito, sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro. Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione B, il pagamento del risarcimento è eseguito dalla Società direttamente al terzo danneggiato.

La franchigia e lo scoperto, con il relativo minimo e massimo, rimangono a carico del Contraente, fermo restando che la Società risarcirà alla Stazione Appaltante e al terzo danneggiato, se ad esso dovuto, il sinistro al lordo dei predetti franchigia o scoperto.

ART. 26

CLAUSOLA DI REVISIONE

Qualora, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, l'importo dei sinistri definiti e liquidati superi il 10% della somma assicurata per la relativa Sezione ai sensi dell'Art. 4, è facoltà della Società richiedere un'integrazione del premio inizialmente convenuto sino ad un massimo complessivo pari a 5 volte il suddetto premio iniziale.

ART. 27

TITOLARITÀ DEI DIRITTI

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società.

È compito, in particolare, dell'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni da parte della Società.

L'indennizzo o il risarcimento liquidato a termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 28

GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - SPESE DI RESISTENZA (SEZIONE B)

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella Scheda Tecnica per

il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 29

ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 30

RISCHIO CYBER

Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

- 1) perdita, o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
- 2) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
- 3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2);
- 4) utilizzo di cripto valute;
- 5) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
 - a) uso di Internet o intranet;
 - b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
 - c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
 - d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
 - e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

- 1) «Violazione della Privacy e dei Dati»;
- 2) «Violazione del Sistema Informatico».

ART. 31

FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

ART. 32

FORO COMPETENTE

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale è stato concluso il contratto.

In caso di controversia tra la Società e la Stazione Appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'Art. 25 cod. proc. civ..

ART. 33

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si applicano le norme della legge italiana.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni